



n. 30546

Sent. 32/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30546 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

F. L., nato a OMISSIS , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Gianolio, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Mantova, Via Acerbi, 27.

Uditi, all'udienza del 25 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero Fabio D'Aula e l'Avv. Paolo Gianolio per il convenuto.

FATTO

Il giudizio verte sulla responsabilità amministrativa del convenuto, medico in servizio presso l'Azienda Ospedaliera "C.P." di M. (oggi Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST di M.), citato, con atto depositato il 28.8.2023, per responsabilità indiretta in relazione al

risarcimento di euro 68.668,76 e di euro 47.854,16 (somme comprensive di spese e accessori), pagati dall'ASST in esito alle sentenze civili rispettivamente di primo e di secondo grado, per un totale di euro 116.522.92, in favore di una paziente (R. A.) per le complicanze insorte a seguito in un intervento chirurgico di gastroplastica verticale riduttiva, eseguito in data OMISSIS presso la detta struttura sanitaria. La paziente lamentava infatti gravi disturbi all'apparato digerente, sostanziale dipendenza da farmaci, carenze vitaminiche e proteiche, compromissione della vita sociale, nonché perdita dei capelli, danni al sistema immunitario, irregolarità del ciclo mestruale e probabile impossibilità di procreare. Pertanto il 3.11.2008 la medesima avviava una causa civile di danno avanti il Tribunale di M., citando sia il medico, odierno convenuto, che l'ASST. Il giudizio di primo grado si concludeva con la condanna del medico e dell'ASST, in solido, al risarcimento del danno (sentenza n. OMISSIS). Tale sentenza veniva riformata in *peius* dalla Corte d'appello di Brescia (sentenza n. OMISSIS), che aumentava l'importo del risarcimento in considerazione delle particolari implicazioni sia di carattere psicologico sia relazionale e della giovane età della paziente (cfr. pag. 10 sent. cit.). In primo grado veniva esperita una c.t.u. collegiale (con la partecipazione di un medico-legale e di uno specialista in chirurgia), cui ne seguiva una seconda di un neuropsichiatra a fronte della produzione di certificato medico relativo ad una ulteriore patologia (depressione reattiva) lamentata dall'attrice. La sentenza del Tribunale, sulla scorta delle due c.t.u., accertava diverse e gravi carenze

nell'operato del medico, elencate alle pagg. 9 e s. della citazione della Procura regionale, e, in particolare: insufficienza dello studio preoperatorio ai fini di un'accurata selezione della paziente tramite una valutazione interdisciplinare, non essendo stati coinvolti specialisti ulteriori rispetto al chirurgo ed all'anestesista; carenza della storia clinica della paziente, di cui nella cartella – tanto nelle sezioni riferite all'esame obiettivo, quanto nelle schede infermieristiche e di anestesia – non venivano riportati né il peso, né l'altezza, ma unicamente l'indice BMI, peraltro in modo erroneo; assenza di elementi di comorbidità (ossia la presenza contemporanea nello stesso soggetto di due o più malattie), invece indispensabili sulla base della letteratura in materia; assenza, nei documenti clinici, di menzione del disturbo psichico da “alimentazione incontrollata”, risultante, invece, da un precedente ricovero e che costituiva controindicazione all'intervento chirurgico; mancanza in capo alla paziente di “turbe del metabolismo lipidico” (risultando trigliceridi, colesterolo totale e HDL nella norma), dal momento che l'incremento ponderale della stessa era riferibile anche a gigantomastia, nonché ad un aumento delle masse muscolari; mancata documentazione di *follow up* postoperatorio.

Con comparsa depositata in data 3.1. 2024 il convenuto si è costituito e ha argomentato in favore dell'assoluzione per difetto di nesso causale e di colpa grave ovvero, in subordine, per la riduzione dell'addebito. In via istruttoria ha chiesto disporsi una nuova c.t.u. In via preliminare, ha eccepito la prescrizione parziale, relativamente al primo pagamento disposto in esecuzione della sentenza di primo grado con ordine n.

	OMISSIS del OMISSIS per l'importo di euro	
	68.668,76 (cui seguiva l'ordine n. OMISSIS del OMISSIS di	
	euro 47.854,16 in esecuzione della sentenza di secondo grado). Nel	
	merito, secondo la difesa, sussistevano tutti gli indicatori per eseguire	
	l'intervento chirurgico (in particolare uno stato di obesità patologica,	
	risalente all'infanzia, che aveva reso necessari precedenti ricoveri	
	ospedalieri e ripetuti, ma non risolutivi, interventi dietetici; cfr. pagg.	
	5-6 della comparsa), il quale sarebbe stato poi eseguito correttamente e	
	con il consenso informato della paziente, elementi questi ultimi su cui	
	non vi sono contestazioni. La difesa fa leva sull'autonomia del giudizio	
	contabile per criticare, anche in questa sede, la c.t.u. esperita nel	
	giudizio civile e recepita dalle sentenze di primo e secondo grado, che,	
	a suo dire, sarebbe incompleta e generica laddove fa riferimento a	
	"letteratura nazionale ed internazionale" senza precisarne le fonti.	
	Inoltre osserva che la seconda c.t.u. ammetterebbe una possibile	
	inevitabilità delle conseguenze dannose lamentate dalla paziente.	
	Tanto escluderebbe sia il nesso causale, sia la gravità della colpa, alla	
	luce delle conseguenze descritte come possibili e inevitabili e della	
	ricorrenza, in via generale, delle indicazioni per l'intervento chirurgico	
	(cfr. pagg. 8-10). In subordine la difesa rileva che dal danno andrebbero	
	espunte le spese legali di secondo grado, poiché conseguenti alla	
	autonoma decisione dell'ASST di appellare la sentenza.	
	All'udienza del 25 gennaio 2024, data per letta la relazione illustrativa,	
	le parti hanno argomentato e richiamato le rispettive conclusioni come	
	in atti.	

Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio non reputa necessario disporre una nuova c.t.u., ritenendo idonee ed esaustive quelle già in atti, disposte ed espletate in sede giudiziale e nel pieno contraddittorio di tutte le parti, tra cui l'odierno convenuto.

Come meglio si dirà, le lacune peritali denunciate dalla difesa (essenzialmente il riferimento a "letteratura nazionale ed internazionale" senza indicazione delle fonti) non appaiono sufficienti al fine di disporre nuovi accertamenti medico-legali, anche considerata la lontananza nel tempo dei fatti.

2. Ancora in via preliminare, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994, sollevata dal convenuto con riferimento al primo pagamento, disposto dall'ASST in esecuzione della sentenza di primo grado con ordine n. OMISSIS del OMISSIS per l'importo di euro 68.668,76. Il termine prescrizionale risulta infatti decorso alla data della notifica dell'invito a dedurre (16.5.2023), non costando atti interruttivi precedenti. Tanto in applicazione del recente orientamento della giurisprudenza d'appello della Corte secondo cui, nel caso di danno indiretto, il *dies a quo* del termine prescrizionale quinquennale decorre dalla data dei singoli pagamenti, che è il momento in cui si concretizza e diviene certa la diminuzione patrimoniale subita dall'amministrazione (cfr., tra le tante, Sez. II n. 75/2023, nn. 56 e 137/2022, quest'ultima richiama anche quanto affermato da SS.RR. n. 5/2007 in materia di decorrenza della

prescrizione in caso di pagamenti frazionati aventi stessa origine: la prescrizione decorre da ogni singolo pagamento), che fa ritenere superato il contrario precedente di questa Sezione n. 136/2016 citato da parte attrice.

3.1. Venendo al merito, la domanda, per la parte non prescritta, è fondata.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle motivate conclusioni della c.t.u. esperita nel giudizio civile, così come sinteticamente richiamate in premessa e diffusamente nell'atto di citazione (pagg. 6-11) cui per brevità può farsi rinvio ai sensi dell'art. 17 disp. att. c.g.c.

Detta c.t.u. è stata posta a base e condivisa da due sentenze civili (di primo e di secondo grado) e quindi ritualmente acquisita in questa sede.

Le contestazioni che muove la difesa alla relazione peritale (riferimenti a "letteratura nazionale ed internazionale" senza precisarne le fonti) appaiono di carattere essenzialmente formale, laddove i suddetti riferimenti, ancorché generici, sono evidentemente volti a rafforzare un ragionamento per il resto logico e coerente e corroborato dalle evidenze documentali, nonché dal preciso riferimento alle Linee-guida italiane sull'obesità (L.I.G.I.O. '99, cfr. pag. 34 della relazione), nella specie disattese.

Va inoltre considerato che la (prima) c.t.u. è stata resa da un collegio di medici (con la partecipazione di un medico-legale e di uno specialista in chirurgia), nel contraddittorio delle parti e con l'intervento dei consulenti tecnici da queste nominati, i quali hanno potuto presentare

le proprie controdeduzioni e ricevere adeguata replica da parte dei c.t.u. (cfr. pagg. 33 e ss.).

La seconda c.t.u. (di carattere neuropsichiatrico) ha avuto ad oggetto altra voce di danno (derivante dalla ulteriore patologia depressiva), solo in minima parte riconosciuta, e non ha certo contraddetto le risultanze della precedente, resa da specialisti in materia.

3.2. Tali accertamenti, sottoposti al vaglio giudiziale, sia in questa sede che in quella civile, consentono di affermare la responsabilità del convenuto, emergendo tutti i presupposti di cui all'art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994, sia quanto a danno e nesso causale (così come sopra richiamati), sia quanto a gravità della colpa.

3.3. Sul punto il Collegio condivide i rilievi di parte attrice secondo cui, in un contesto sostanzialmente privo di speciali difficoltà (cfr. pag. 37 relaz. cit.), sarebbe stato legittimo attendersi una condotta ben più aderente a quella prescritta dalle linee guida, anziché quella, accertata dalla c.t.u., caratterizzata da una pluralità di errori e di sottovalutazioni, sintomo di evidente superficialità nel trattare il caso nel suo complesso.

Sussistono quindi i presupposti della colpa grave di tipo professionale, cioè una rilevante deviazione dell'azione (o omissione) del medico dalle regole dello stato della scienza nell'esercizio della sua professione, emergente sulla base di parametri di comparazione tra la condotta tenuta in concreto e gli *standard* di pratica medica dei quali sia accertata la trasgressione (cfr. Sez. III n. 309/2021). Nel caso in esame le carenze acclerate dalla c.t.u. (cfr. in particolare pagg. 21-23 relaz. cit.) e

richiamate in premessa, afferenti essenzialmente adempimenti procedurali e strumentali all'intervento, tanto semplici quanto indispensabili al fine di un buon esito che non c'è stato, non lasciano dubbi sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

Rilevante a tal fine appare anche il mancato rispetto delle linee guida in materia. Queste, intese come *"un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un'accurata elezione e distillazione di diversi contributi"* (cfr. Sez. II n. 67/2020), dopo essere state oggetto di diversi interventi normativi, sono innanzitutto rilevanti nell'ambito penale in materia di responsabilità per lesioni colpose e omicidio colposo. Il loro rispetto è oggi causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 590 *sexies* c.p. come introdotto dalla L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli) e prima dal D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi). A prescindere dalla normativa speciale, tali linee guida erano e restano rilevanti, oltre che in ambito penale, in quello civilistico e risarcitorio, così come nel giudizio per responsabilità amministrativa, avendo il compito di orientare l'interprete, seppure in modo non vincolante, nella valutazione del comportamento del personale sanitario in caso di lesioni arrecate nell'esercizio della propria attività professionale, come nella specie. La loro violazione non vale a provare automaticamente la colpa grave dell'agente; tuttavia, il discostamento dalle buone prassi accreditate dalla comunità medico-scientifica, ove, come nella specie dimostrato,

	corroborata il giudizio di colpevolezza anche in termini di gravità.	
	3.4. Il danno va commisurato a quanto pagato dall'ASST in esecuzione della sentenza di condanna, ivi comprese le spese di giudizio che ne sono conseguenza immediata e diretta. Non è dato a tal fine differenziare il primo e secondo grado, come vorrebbe la difesa, data l'unicità del giudizio di responsabilità civile al fine della responsabilità amministrativa da danno indiretto e considerato che l'impugnazione della sentenza di primo grado sfavorevole da parte dell'ASST ha risposto ad un interesse anche del medico convenuto, il quale peraltro risulta essersi costituito nel giudizio di appello e avere assunto conclusioni conformi a quelle dell'amministrazione.	
	4. Conclusivamente, il convenuto va condannato al pagamento di euro 47.854,16, importo che, considerate la natura e le circostanze dell'illecito, può ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria.	
	5. Gli interessi, nella misura legale, sono da computare dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.	
	6. Le spese possono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,	
	CONDANNA	
	F. L., c.f. OMISSIS , al pagamento in favore della ASST C.P. di M. della somma di euro 47.854,16 (quarantasettemilaottocentocinquantaquattro/16) oltre interessi legali	
	9	

	dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.	
	Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.	
	Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di	
	dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta	
	l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi	
	identificativi, anche indiretti, del convenuto e di terzi.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.	
	L'Estensore	Il Presidente
	Walter Berruti	Antonio Marco Canu
	<i>firmato digitalmente</i>	<i>firmato digitalmente</i>
	Depositata in segreteria il giorno 20.2.2024	
	Il Direttore di Segreteria	
	Federica Dainotti	
	<i>firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del Provvedimento, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 196 del	
	2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità	
	di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o	
	mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli	
	altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto e di terzi.	
	Milano,	
	Il direttore della Segreteria	
	Federica Dainotti	
	<i>firmato digitalmente</i>	